


Civile Ord. Sez. 3 Num. 29062 Anno 2025

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: GIANNITI PASQUALE

Data pubblicazione: 03/11/2025



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19288/2023 R.G. proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è
domiciliato per legge;

ricorrente-

contro

[REDACTED], in
persona dell'amministratore, rappresentato e difeso dall'avvocato
[REDACTED] [REDACTED], presso il cui indirizzo di posta elettronica
certificata è domiciliato per legge;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA n.
820/2023 depositata il 21/03/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal
Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 489/2019, in accoglimento parziale dell'impugnazione proposta dall'avv. [REDACTED] [REDACTED], riconobbe al di lui assistito una maggior somma e, in ordine alle spese - dopo aver affermato nella parte motiva che: <<La riforma della sentenza di primo grado imponeva un nuovo regolamento delle spese processuali anche con riguardo al giudizio di primo grado. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di lite, sia del primo che del presente grado di giudizio, ponendo il restante mezzo a carico del condominio>> - stabilì nel dispositivo: <<dichiara compensate per un mezzo le spese di lite, spese che si liquidano per l'intero, per il primo grado, in euro 1.200,00 per compensi, oltre iva e cpa e, per il secondo grado, in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa, condannando il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], al pagamento della residua metà a favore di Retillo Filippo, con attribuzione al procuratore anticipatario>>.

2. In data 14.11.2019 l'avv. [REDACTED] notificava al Condominio [REDACTED] [REDACTED] il preceitto per il pagamento delle competenze professionali liquidate in suo favore con sentenza n. 489/2019 della Corte d'appello di Napoli, ritualmente notificata e munita di formula esecutiva. Competenze che così quantificava: euro 3.200 per compensi liquidati in sentenza; a detrarre euro 800 per diritti ed onorari già corrisposti in virtù della sentenza di primo grado; euro 27 per richiesta copie sentenza; euro 135 per competenze di preceitto; euro 326 per spese di copisteria e di notifica; euro 380,25 per rimborso 15%; euro 116,61 per cpa; euro 667,01 per iva.

Avverso l'atto di preceitto proponeva opposizione all'esecuzione innanzi al Tribunale di Torre Annunziata l'intimato condominio, sostenendo l'infondatezza della pretesa creditoria, avendo già

adempinto al pagamento di quanto dovuto in virtù del titolo esecutivo mediante bonifico per euro 1.039,55.

Il Tribunale, quale giudice dell'opposizione, con ordinanza del 08.07.2020 rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e, con la successiva ordinanza del 01.02.2021, declinava la propria competenza per essere competente a decidere per valore il Giudice di Pace di Torre Annunziata.

3. Il processo veniva riassunto dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata dal Condominio [REDACTED].

Si costituiva nel processo l'avv. [REDACTED], il quale reiterava le difese nel merito già proposte dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Deduceva che il la corte di merito con l'inciso "liquidate per l'intero" aveva voluto liquidare le spese negli importi riportati in dispositivo, dopo averle già compensate per metà.

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata - rigettata a sua volta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione - con sentenza n. 10/2022, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava illegittimo l'atto di precezzo notificato dal [REDACTED] al Condominio [REDACTED] in data 25.11.2019 per l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, derivante dall'avvenuta estinzione della obbligazione di pagamento di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 489/2019; condannando il [REDACTED] al pagamento delle spese processuali. Osservava il giudice di primo grado che, dal tenore letterale del dispositivo, risultava evidente che la corte di merito avesse liquidato la somma di euro 1.200 per il primo grado e la somma di euro 2.000 per il secondo grado, oltre accessori, nella misura della metà, ponendo a carico del condominio il pagamento della residua metà, ragion per cui la somma di euro 1.039,55, corrisposta dal Condominio, doveva reputarsi satisfattiva di quanto dovuto, detratto quanto già corrisposto in virtù della sentenza di primo grado; e che, pertanto, non

spettassero al [REDACTED] neppure i diritti dell'atto di precetto, essendo stato notificato quest'ultimo successivamente all'avvenuto pagamento.

Avverso la sentenza del giudice di pace veniva proposto appello dal [REDACTED].

Si costituiva anche nel giudizio di appello il Condominio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria.

Il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice di appello dell'opposizione all'esecuzione, rigettava il primo motivo di gravame riguardante l'interpretazione del titolo esecutivo, pur correggendo la motivazione del primo giudice; mentre, in accoglimento del secondo, dichiarava la legittimità del precetto per le seguenti voci: richiesta copia sentenza per € 27,00; spese di notifica della sentenza per € 12,00; competenze di precetto per € 135,00 oltre 15% sul detto importo, iva e cpa; compensava tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso [REDACTED].

Ha resistito con controricorso il Condominio

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Questa Corte, ad esito della camera di consiglio, si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. [REDACTED] articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia: << violazione e falsa applicazione sotto il profilo di cui all'art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. (violazione di norme di diritto) dell'art. 2909 c.c. e 474, 480 c.p.c. in relazione all'art. 12 delle Preleggi e dell'art. 132 c.p.c. e 329 c.p.c.>>, nella parte in cui il giudice d'appello ha interpretato l'inciso "per l'intero" con riferimento alle somme nella loro

totalità e da decurtarsi alla metà. E, così facendo, avrebbe erroneamente interpretato il titolo esecutivo, in difformità dei principi sanciti dalla Legge e dal codice di procedura civile ed in contrasto con gli elementi extratestuali acquisiti al processo, così a lui inibendo di procedere ad esecuzione forzata per la maggior somma indicata nell'atto di pregetto.

Premette che il titolo esecutivo, per cui era stato intimato il pregetto, era costituito dalla sentenza n. 489/2019 con cui la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza n. 725/2013 del Tribunale di Torre Annunziata, aveva accolto parzialmente l'appello proposto dall'arch. [REDACTED] (suo assistito) contro il Condominio [REDACTED].

In sintesi, secondo il ricorrente, partendo dalla lettura della sentenza del Tribunale in primo grado con la condanna del condominio al pagamento di 1/3 delle spese di lite, pari ad € 800,00 (elemento extratestuale), passando per la motivazione contenuta nel titolo esecutivo che aveva aumentato ad ½ la condanna alle spese di lite, si giunge alla corretta interpretazione del dispositivo e del titolo: la somma di € 1.200,00 avrebbe dovuto liquidarsi per intero, perché già decurtata alla metà.

2. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Esso, essendo incentrato su una presunta violazione di legge derivante da un'interpretazione del titolo esecutivo, pone il seguente quesito: la corretta interpretazione del giudicato può richiedere il ricorso agli elementi extratestuali per evitare un esito processuale illegittimo come la *reformatio in pejus*?

In argomento, sono ormai decorsi tredici anni da quando le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 11066/2012) hanno affermato che <<Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento,

sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato>>.

Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici ha poi precisato (a partire da Cass. n. 1027/2013 e Cass. n. 9161/2013) che della questione deve essersi dibattuto e che sulla stessa deve potersi dire intervenuta una decisione, sebbene non esplicitata: non si deve, cioè, trattare di questioni sconosciute alle parti.

Ne è derivata la massima - ormai consolidata (Cass. nn. 1027/2013 e 9161/2013; nn. 9488, 23159 e 25676/2014; n. 19641/2015; nn. 23148, 24635 e 26567/2016; n. 14267/2017) - secondo cui <<il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, co. 2, n. 1, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo>>.

L'interpretazione che precede realizza un equo contemperamento di una triplice esigenza:

- l'esigenza di non avallare la tecnica della ricostruzione *ab externo* dell'atto giudiziale (tecnica che sovraccarica i protagonisti del processo di esecuzione forzata di un ruolo che ad essi non compete);

- l'esigenza di consentire l'eterointegrazione del titolo ogniqualvolta ciò costituisca estrinsecazione di argomentazioni che hanno formato oggetto del processo cognitivo, che ha preceduto la formazione del titolo, ma che, per qualsiasi ragione, sono letteralmente rimaste estranee ad esso (eterointegrazione che consente di valorizzare l'attività già posta in essere, evitandone la vanificazione);

- l'esigenza di contenere il rischio che si insinui in sede esecutiva una fase cognitiva che in un certo qual modo stride con le dinamiche meramente attuative dell'esecuzione.

Occorre qui ribadire che l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale è ammissibile soltanto nel caso in cui si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo.

Tale consolidato principio non è rimasto scalfito neppure dal recente intervento nomofilattico di Cass. Sez. U. n. 5633/22, che ha innovato sulla qualificazione del giudicato giudiziale (assimilandolo alla norma, quand'anche del caso concreto); ma non è affatto intervenuto sulla limitata eterointegrabilità e, quindi, sulla preclusione di una rivisitazione del comando stesso. Dunque, resta fermo che, come di recente ribadito (Cass. nn. 14234 e 1942/2023), <<né alla stregua dell'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 11066/12, né alla stregua del successivo intervento delle stesse Sezioni Unite con sentenza n. 5633/22, è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo>>.

Tale principio di diritto è stato correttamente applicato nel caso di specie dal Tribunale di Torre Annunziata, che, quale giudice di appello dell'opposizione all'esecuzione - dopo aver puntualmente ripercorso (pp. 7-8) i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione è soggetto nell'interpretazione del titolo esecutivo - ha ritenuto (pp. 8-10) che:

a) <<Dalla lettura congiunta e complessiva delle statuzioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva contenuta nel titolo

esecutivo ... emerge senza dubbio che le spese indicate in dispositivo fossero poste a carico del Condominio nella misura della metà>>;

b) <<non ricorrendo ambiguità ed incertezza di sorta era ed è precluso fare ricorso ad altri elementi extratestuali anche indicati dall'appellante (liquidazione conforme alla tariffa professionale, valore della controversia, appello parzialmente accolto con conseguente rimodulazione delle spese di lite *in melius*)>>;

c) <<Ogni diversa interpretazione comporterebbe una inammissibile e vietata sovrapposizione nella valutazione eseguita dal giudice di merito, consentita eventualmente - fatte salve le decorrenze dei termini - solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione o di correzione dell'errore materiale>>.

L'argomento, pur suggestivo, dell'effetto in apparenza stridente con quanto possa apparire dall'andamento complessivo del giudizio cui la liquidazione delle spese si riferisce, infine, non costituisce valida ragione per discostarsi dalla conclusione della necessità del rispetto rigoroso di quanto letteralmente risulta dal tenore testuale del titolo esecutivo giudiziale definitivo: poiché ad ogni eventuale aporia o incongruenza sarebbe stato indispensabile porre rimedio coi rimedi ordinari avverso il titolo stesso e non in sede di esecuzione di quello e, meno che mai, di opposizione all'esecuzione sulla sua base.

In definitiva, il motivo viene deciso alla base del seguente principio di diritto:

<<*L'interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, diretta a determinarne l'esatta portata precettiva, rappresenta compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione (oppure al giudice adito con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.). Detta interpretazione: se il titolo non è passato in giudicato, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità qualora esente da vizi motivazionali; mentre, se il titolo è già passato in giudicato, si risolve*

in una norma del caso concreto, interpretabile coi criteri ermeneutici propri delle norme ed in linea con gli elementi ritualmente acquisiti e trattati nel giudizio in cui si è formato il titolo, ma comunque senza poter mai superare il tenore letterale del comando>>.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente in favore della controparte - contenute in misura prossima al minimo per la peculiare semplicità della vicenda e con la distrazione chiesta dal difensore del controricorrente condominio - e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società resistente e con attribuzione al suo difensore, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano